



Comune di Golasecca

Provincia di Varese

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 8 bis	<i>Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica</i>	
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 21	<i>Zone non servite</i>	
Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 26	<i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>	
Art. 27	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 28	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	
Art. 29	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 30	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 31	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 32	<i>Rateizzazione avvisi bonari</i>	
Art. 33	<i>Sanzioni e interessi</i>	
Art. 34	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 35	<i>Norme di rinvio e clausole di salvaguardia</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013).

Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica.

Dalle utenze non domestiche sono state escluse le attività agricole e connesse, poiché l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020, esclude dai rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Commento: la disposizione rinvia alle norme statali per la definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tenendo conto della soppressione dei rifiuti assimilati, operata dal D.Lgs 116/2020. Dal 01/01/2021, la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal comune.

In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un

rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani, si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli "non suscettibili di produrre rifiuti", ricollegandosi alla previsione di cui all'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che "di norma" non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l'indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 2, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l'orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l'onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. In relazione alle casistiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si richiamano le disposizioni dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, fornendo alcune esemplificazioni. In tale caso non sono stati previsti oneri dichiarativi in capo al contribuente, trattandosi di specifiche cause di esclusione.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000).
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie – autofficine meccaniche – elettrauto – verniciatura - macellerie	Riduzione del 30%
Per eventuali attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia	

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree

di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (*ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale*). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Commento: la disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 esclude dalla determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori. Pur avendo la norma richiamato il concetto di "prevalenza" della produzione di rifiuti speciali, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene in modo nettamente prevalente o esclusivo la produzione di rifiuti speciali in via continuativa, risultando altrimenti priva di significato la disposizione del successivo comma 682, punto 5, lettera a, dell'art. 1 della L. 147/2013, la quale prevede che il comune nel regolamento individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Nel comma 1, in recepimento delle previsioni introdotte dal D.Lgs 116/2020, è stato specificato che rientrano nella definizione di rifiuti speciali quelli della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nel comma 2 il comune prevede le differenti categorie di attività e le relative percentuali di abbattimento, seguendo le indicazioni ivi riportate. Nella determinazione delle percentuali, oltre a tenere conto dei parametri tecnici di produttività di rifiuti speciali da parte delle diverse categorie di attività individuate, occorre considerare che, in base al dettato del comma 682 sopra richiamato, la percentuale di abbattimento va applicata sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il comma 3 stabilisce gli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti per fruire della relativa detassazione.

Il comma 4 disciplina quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013, in base al quale i comuni, con il regolamento individuano le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (leggasi ora di considerarli urbani). In particolare il comma 4 definisce cosa si intenda per aree di produzione e per magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle medesime.

Il comma 5 disciplina l'adempimento dichiarativo posto a carico del contribuente per usufruire della detassazione e la documentazione che deve essere presentata in allegato alla dichiarazione e successivamente ogni anno, al fine di comprovare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali a carico del produttore.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del *30 giugno* di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, *ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo)*. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

La norma recepisce la facoltà concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 e dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs 116/2020, alle utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti. La presente disciplina potrebbe essere inserita in alternativa nel regolamento di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. La disposizione ha recepito i termini e le decorrenze stabilite dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, stabilendo in particolare che la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Solo per il 2021 la comunicazione deve presentarsi entro il 31 maggio, sempre con effetto dal 1° gennaio 2022. Il comma 1 ribadisce la facoltà per l'utenza non domestica di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, come previsto dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006. Il comma 2 prevede, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, che gli utenti che fuoriescono dal servizio pubblico devono avviare al recupero tramite un soggetto esterno tutti i rifiuti urbani prodotti, nonché chiarisce che l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno 5 anni. Sussistendo tali condizioni l'utente ha diritto a non corrispondere la quota variabile del prelievo. Si consente comunque all'utente di rientrare nel servizio pubblico anche prima della scadenza del termine quinquennale, indicando sulla base di quali elementi il gestore pubblico deve valutare l'eventuale riammissione

dell'utente. Inoltre, tenuto conto che la disposizione dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 subordina l'eliminazione della quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti alla dimostrazione dell'avvio al recupero degli stessi, mediante apposita attestazione del soggetto che ha provveduto al recupero, nel regolamento si prevede un apposito obbligo in capo al contribuente interessato di presentare annualmente idonea documentazione entro il termine cadente nell'anno successivo stabilito dal Comune. Nel caso di omessa presentazione della documentazione o della sua inidoneità, la quota variabile è dovuta. Nel comma 3 è specificato che la scelta per il servizio pubblico oppure per il mercato deve essere esercitata presentando apposita comunicazione al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo (31 maggio per il 2021, con decorrenza dal 01/01/2022) Sono inoltre dettagliati gli elementi che la comunicazione deve contenere. In particolare, si richiede che la stessa indichi i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo, destinandoli al recupero, e che riporti l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto contrattuale, di durata almeno pari a 5 anni, con un soggetto debitamente autorizzato. Viene inoltre disciplinato il termine per la presentazione della comunicazione di scelta da parte delle nuove utenze (o dei subentri), con decorrenza stabilita dal Comune. Il comma precisa, inoltre, come evincibile dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e come confermato dalla nota del Ministero della Transizione ecologica del 12/04/2021, che l'opzione per il servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni.

Il comma 4 disciplina gli effetti dell'omessa comunicazione nei termini, evidenziando che l'utente continua a rimanere nel servizio pubblico. Nell'ipotesi di gestione pubblica si ritiene che l'utente abbia la facoltà (ed il comune la possibilità di consentire allo stesso) di avviare in modo autonomo al riciclo alcune frazioni di rifiuto urbano. In questo caso il comune potrebbe pretendere, al fine di un più ordinato ed efficiente svolgimento del servizio, che il contribuente comunichi preventivamente quali frazioni non saranno conferite al gestore pubblico.

ART. 8 BIS

OBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 8 BIS. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni¹.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 8 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un

¹ Così come previsto a seguito delle modifiche recata all'art. 23°, comma 10, d.lgs. 152/2006, ad opera della legge 118/2022.

accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta².

6. Ogni anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.33, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti

² Invero, a seguito della modifica recata dalla legge 118/2022, l'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, non prevede più la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto dal regolamento comunale. L'articolo recepisce l'art. 3 della delibera ARERA 15/2022.

dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, in base alla quale "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati". La novella ha abrogato il previgente comma 661 ove si stabiliva una detassazione obbligatoria proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero in forma autonoma.

La disposizione si rivolge alle utenze non domestiche che hanno optato per il gestore pubblico, consentendo che alcune frazioni di rifiuti urbani siano avviati al riciclo in modo autonomo.

Si ricorda che nella norma regolamentare non deve essere snaturata la finalità voluta dalla legge, ovvero come affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018, "La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita". Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il limite massimo della riduzione in parola non può essere inferiore al totale della quota variabile. Tuttavia, si evidenzia che il nuovo contesto normativo introdotto dal D.Lgs 116/2020, che discrimina tra gli utenti non domestici che decidono di fuoriuscire del tutto dal servizio pubblico e quelli che invece continuano ad avvalersene per conferire i propri rifiuti urbani prodotti, renda necessario, oltre che opportuno, far concorrere quest'ultimi utenti al sostenimento di almeno una quota dei costi variabili, anche se, sulla base del rapporto percentuale definito dal regolamento, risultino riciclare tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò anche considerando che l'applicazione dei coefficienti Kd al fine di determinare i rifiuti prodotti conduce sovente ad una sottostima di quest'ultimi.

La disposizione è stata adeguata alla nuova definizione di rifiuti urbani contenuta nell'art. 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificata dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs 116/2020. La disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la quale fa riferimento all'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, è stata adeguata alla nuova normativa che ha abrogato la definizione di rifiuti assimilati, sostituendo il riferimento a quest'ultimi rifiuti con quelli urbani.

ART.10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Commento: l'articolo riprende la previsione contenuta nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013, in base alla quale il comune può scegliere se determinare le tariffe:

- in base ai criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";

- in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti.

Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

Il comma 4 riprende la previsione del nuovo art. 193 del D.Lgs 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013. Nel successivo comma si richiama quando determinato da Arera circa la copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, con il contributo ministeriale annuale. Il comma specifica che dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Commento: La stesura dell'articolo prevede l'adesione oltre alle norme statali che disciplinano il piano economico finanziario anche ai principi dettati dall'ARERA che svolge il suo compito in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della legge 205/2017.

ART. 13

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Commento: Vista la continua evoluzione delle disposizioni emanate da ARERA, si consiglia di valutare la possibilità di non inserire nulla circa il metodo di determinazione dei costi da inserire nel PEF, richiamando i principi adottati nella delibera di determinazione del PEF da inviare all'ARERA per l'approvazione.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Commento: l'articolo definisce l'articolazione e la modalità di determinazione delle tariffe del tributo. Le tariffe devono essere articolate sulla base delle categorie di attività definite dall'allegato 1 al presente regolamento. La definizione delle categorie:

- nel caso di opzione per il metodo normalizzato, deve seguire quella prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99, anche se si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie;
- nel caso di opzione per l'altro criterio, le categorie sono liberamente determinabili, sempre ovviamente aggregando le utenze con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Commento: la definizione della tariffa delle utenze domestiche dipende dalla scelta operata dall'ente in relazione al criterio di determinazione delle tariffe.

- in caso di opzione per il metodo normalizzato, sono richiamate le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99;

- in caso di opzione per il criterio alternativo, sono state previste due diverse ipotesi, a seconda che l'ente intenda dare rilievo nell'articolazione della tariffa per le utenze domestiche al numero degli occupanti.

ART.16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:

a) **domestiche residenti**, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

b) **domestiche non residenti** comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti, fatta salva la prova contraria, quello risultante dalla seguente tabella:

superficie (mq)	n. componenti
Da 0 a 70	1
Da 70,1 a 120	2
Da 120,1 a 150	3
Dal 150,1 a 200	4
Da 200,1 a 250	5
Oltre 250,1	6

In particolare le utenze domestiche non residenti possono produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Commento: la disposizione disciplina i criteri per l'individuazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. Tale norma dovrà essere inserita solamente dagli enti che articolano la tariffa delle utenze domestiche sulla base del numero degli occupanti.

Il primo ed il secondo comma stabiliscono le regole per la determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche residenti, nonché i casi in cui si considerano ai fini del conteggio anche soggetti non residenti o che, al contrario, si escludono soggetti invece residenti.

Il terzo comma stabilisce le regole per le abitazioni occupate da soggetti non residenti, tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel comune o appartenenti a soggetti diversi dalle persone fisiche a disposizione delle stesse o occupate da soggetti non residenti. In questo caso la determinazione del numero dei soggetti occupanti avviene sulla base di quanto dichiarato dal contribuente o, in mancanza, di criteri presuntivi liberamente scelti dal comune, tra i quali:

- fare riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare di residenza;*
- stabilire un numero fisso (ad esempio pari al nucleo familiare medio del comune);*
- in proporzione alla dimensione dell'alloggio (criterio sconsigliato in quanto non ritenuto univocamente ammissibile dalla giurisprudenza).*

In ogni caso deve essere assicurata la possibilità di fornire prova contraria.

Il comma 4 specifica che, nel caso di più nuclei familiari residenti o dimoranti nella medesima abitazione, il numero dei componenti è individuato dalla somma di tutti i soggetti che ne fanno parte.

Il comma 5 prevede due criteri alternativi per il conteggio delle tariffe:

- fare riferimento al numero degli occupanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento: tale criterio appare tuttavia non troppo aderente ai criteri di legge;*
- fare riferimento al numero degli occupanti alla data dell'invio degli avvisi di pagamento, con successivo congruaggio in relazione alle variazioni di seguito intervenute. Tale criterio, seppure più laborioso, appare più aderente alle previsioni di legge.*

Il comma 6 detta le regole per l'applicazione del tributo a locali quali, cantine, rimesse, ecc. qualora non siano pertinenza di abitazioni e siano nella disponibilità di persone fisiche e non siano destinati all'esercizio di imprese, arti o professioni.

Il comma 7 disciplina la dichiarazione delle variazioni del numero dei componenti.

ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *K_c* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *K_d* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Commento: l'articolo disciplina la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, con previsioni differenziate a seconda che si sia optato per il metodo normalizzato o per il criterio alternativo.

ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni

obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo.

Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.

Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA.

Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco.

Il comma 4 definisce l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, oppure la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali.

ART.19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il **30 giugno** dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.29.

Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge.

La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.

ART.20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.

ART. 21 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona il tributo è dovuto
 - a) in misura pari al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 800 mt.;
 - b) in misura pari al 35% per le distanze da 801 mt. e fino a 2.000 mt.;
 - c) in misura pari al 30% se la distanza supera 2.000 mt.;
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza. Si ritiene opportuno, nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" specificare che tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni.

L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione.

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Commento: la norma stabilisce che il costo delle riduzioni previste dal regolamento è inserito nel piano economico finanziario del tributo. In base all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013. Sono stati inseriti il riferimento al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'esonero dal versamento della tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, in base a quanto previsto dal comma 817 del medesimo articolo.

ART.25 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla

competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013. E' stato inserito il riferimento alle nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, relativo alle regole di versamento mediante Pago.pa. Si ricorda, inoltre, che con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante modello F24.

ART. 26

MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241³;
- tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali⁴;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - PagoPa;

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Gli importi annuali sono riscossi di norma in due rate, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salvo diverse determinazioni. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201⁵. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro

³ Il pagamento tramite F/24 rappresenta una modalità di pagamento gratuita, così come previsto dall'art. 25 TQRIF.

⁴ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 688, legge 147/2013.

⁵ L'art. 13, comma 15-ter, dl 201/2011 dispone quanto segue: «I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato».

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune⁶, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.⁷

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro⁸. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato⁹. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

⁶ Si ricorda che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l'invio dell'avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, ma è un avviso di cortesia disciplinato dal regolamento comunale.

⁷ L'art. 24 del TQRIF prevede che qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa per il contribuente, come ad esempio PagoPA, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso. Si ritiene che il Comune non sia tenuto a regolamentare tale addebito, in quanto i costi sostenuti dall'ente trovano comunque copertura nel PEF tramite il CARC.

⁸ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 168, legge 296/2006.

⁹ L'invio del sollecito di pagamento non è contemplato direttamente dalla normativa. Si tratta di possibilità inizialmente prevista nel prototipo di "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" predisposto dal Dipartimento delle finanze. Invero, va precisato che la notifica di un sollecito senza applicazione di sanzione, non essendo prevista nella normativa primaria è legittima nella misura in cui tale atto sia stato previsto nel regolamento comunale. La possibilità per il Comune di intervenire in tema di sanzioni - ovviamente sempre in melius, mai in peius - trova il suo fondamento giuridico nell'art. 50, della legge 449/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà, da esercitarsi mediante la potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle entrate locali, di prevedere riduzioni delle sanzioni, anche al fine di incentivare gli adempimenti tardivi.

Pertanto, la notifica di un sollecito di pagamento TARI è intanto legittima se è stata specificamente prevista nel regolamento comunale.

Inoltre, va considerata legittima la prassi, seguita ormai da tanti Comuni, di notifica di un unico atto di sollecito ed accertamento, atteso, peraltro, che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione, essendo mantenuta la possibilità di corrispondere quanto non versato senza applicazione di sanzioni, purché ciò avvenga (di norma) nei trenta giorni dalla notifica.

Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha validato l'emissione di un unico atto con riferimento a più annualità. In particolare, Cassazione n. 15639/2004, proprio in tema di TARSU, ha puntualizzato quanto segue: «in definitiva deve affermarsi il principio - già dichiarato da questa Corte in relazione ad altri tributi: Cass., I[^], 6 dicembre 1985 n. 6142, in tema di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto ex art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ; Cass., I[^], 29 giugno 1981 n. 4198, in tema di accertamenti afferenti più annualità dell'imposta di ricchezza mobile; Cass., I[^], 26 luglio 1978 n. 3746, in tema di rettifica degli imponibili dichiarati, a norma dell'art. 31 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (contenente il Testo Unico delle imposte dirette) - secondo cui, in tema di accertamento della TARSU non esiste nessuna norma che vieti all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che - ma tanto non è contestato nella specie - ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali».

ART. 27 DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. La dichiarazione Tari assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
6. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito postale di posta elettronica del contribuente, e posta elettronica certificata (PEC);
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente

è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente¹⁰. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

8. Il Comune¹¹ in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.). La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze (elettrica, gas, acqua) intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco delle utenze.

¹⁰ I tempi di risposta fissati in 30 giorni dagli articoli 8 e 12 non si applicano per i Comuni che si collocano nel quadrante I di cui all'art. 3 del TQRIF, per quanto previsto dalla tabella 2 allegata al medesimo TQRIF.

¹¹ Nel caso di gestione associate o tramite Unioni.

- c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

15. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Suddetti elementi saranno ottenuti anche ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Commento: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013.

ART. 28

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta¹² riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso¹³.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹⁴. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n.

¹² Il termine di 60 giorni lavorativi previsto dall'art. 16, pur non essendo previsto per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, è meramente facoltativo ed è comunque derogabile dal Comune, posto che le richieste di rettifica, se riferite ad importi pagati, si traducono in una richiesta di rimborso, per la quale l'art. 1, comma 164, legge 296/2006, prevede un termine di 180 giorni per l'emissione del provvedimento di rimborso. Invero, volendo individuare un termine che coordini tutte le disposizioni normative questo dovrebbe essere di 90 giorni, ovvero il termine previsto per l'impugnazione del diniego tacito al rimborso. *In questo articolo viene regolamentato l'ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall'Ufficio tributi del Comune. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, è possibile rinviare al gestore delle suddette attività, per quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del TQRIF. Il rinvio può essere operato anche direttamente alla Carta della qualità.*

¹³ Per quanto disposto dall'art. 19, d.lgs. 546/1992.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata¹⁵.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni¹⁶ dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali¹⁷. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472¹⁸.
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

¹⁵ La risposta scritta del Comune equivale, infatti, ad un provvedimento di rimborso che è atto autonomamente impugnabile innanzi la Corte di giustizia tributaria competente. La necessità di provvedere con notifica, e non con un semplice invio, permette la verifica del rispetto dei termini processuali di impugnazione.

¹⁶ L'art. 28, comma 3, del TQRIF prevede il termine di 120 giorni lavorativi, ma tale termine non può considerarsi vincolante in considerazione della previsione di cui all'art. 1, comma 164, legge 296/2006, che fissa il termine, peraltro ordinario, per effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

¹⁷ Si ricorda che il tasso d'interesse da riconoscere nei provvedimenti di rimborso deve essere uguale al tasso di interesse applicato in sede di accertamento, per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, legge 206/2006.

¹⁸ L'articolo 23 dispone quanto segue:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
(...)»

ART. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI, oltre alle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della L. 160/2019. Si ricorda che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. Come già specificato è altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 anche la riscossione spontanea del tributo.

ART. 32

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti che dichiarino di trovarsi in situazione economica disagiata¹⁹;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare²⁰;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva²¹;
- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

¹⁹ L'art. 27, comma 1, lett. b), attribuisce all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei criteri che attestino l'esistenza di una condizione economica disagiata. La previsione può essere attuata quando l'Ente territorialmente competente coincide con il Comune. Diversamente, in presenza di Ente territorialmente competente diverso dal Comune non pare possibile che un soggetto terzo intervenga nella modalità di gestione di un tributo comunale, se non attraverso una palese violazione dell'autonomia impositiva comunale, anche in considerazione che tale ambito influisce direttamente sul bilancio comunale.

²⁰ Invero, l'art. 27, comma 4 del TQRIF prevede la richiesta deve essere presentata "entro la scadenza del termine di pagamento", ma così operando non esiste il tempo materiale per la predisposizione dell'ulteriore piano di rateizzazione.

²¹ Al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario.

g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212²².

ART. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Commento: l'articolo rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi 695-699, dell'art. 1 della L. 147/2013). L'ultimo comma può prevedere ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto della normativa statale in materia di sanzioni (art. 1, comma 700, L. 147/2013).

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 35

NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

²² Invero, l'art. 27, comma 6 del TQRIF prevede che non siano applicabili interessi di mora in caso di ritardi imputabili al Comune, ma si ritiene che il Comune non possa ritenersi legittimato alla disapplicazione degli interessi sulla base della delibera ARERA, essendo gli interessi, come le sanzioni, un accessorio del tributo, e quindi per definizione entrata non disponibile. Allo stesso risultato, però, si perviene considerando l'art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

D. Lgs. 116/2020 Allegato L-quater Elenco rifiuti “ex-assimilabili” di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2) adesso urbani

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110

	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

D. Lgs. 116/2020 Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti “ex assimilabili”, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.

- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.